Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 28 SETTEMBRE 1982:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1982, n. **687.**

Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica. Caratteristiche degli invii normalizzati.

DECRETO 25 settembre 1982.

Determinazione delle tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto.

(4581)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 settembre 1982, n. **683**.

Elevazione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982.

Relativamente agli stessi redditi:

1) le detrazioni previste nel numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevate come segue:

L. 18.000 per un figlio;
L. 36.000 per due figli;
L. 54.000 per tre figli;
L. 72.000 per quattro figli;
L. 102.000 per cinque figli;
L. 144.000 per sei figli;
L. 186.000 per sette figli;
L. 276.000 per otto figli;
L. 114.000 per ogni altro figlio.

2) la riduzione prevista nel numero 2) del secondo comma dello stesso articolo 15 per il caso di mancanza del coniuge è fissata in lire quarantottomila;

3) il limite di reddituralità di lire novecentosessantamila previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso articolo 15 è elevato a lire unmilionetrecentocinquantamila;

4) l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma, lettera *a*), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, e successive modificazioni, è elevato a lire duecentoquarantamila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma dello stesso articolo sono rispettivamente elevati a lire duecentocinquantottomila e a lire duecentoquarantamila.

Art. 2.

Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1982 i sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dall'articolo 1 non oltre il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge eseguendo altresì entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1982.

Art. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro e non oltre il 15 dicembre 1982, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono accertati per l'anno 1982 — considerando le medie dell'anno rispetto a quelle dell'anno 1981 — il tasso di inflazione, le variazioni percentuali delle retribuzioni medie e della produttività sulla base degli elementi che devono essere forniti dall'ISTAT in relazione rispettivamente alle variazioni, stimate per lo stesso anno 1982, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, delle retribuzioni lorde medie del totale dei lavoratori dipendenti e del valore aggiunto in termini reali per occupato. Se, per lo stesso anno, l'aumento delle retribuzioni lorde medie ha superato il 16 per cento, è altresì accertato se l'eccedenza è contenuta entro il limite del 50 per cento dell'aumento della produttività.

Art. 4.

Se il tasso di inflazione e le variazioni in aumento delle retribuzioni, accertati per l'anno 1982 con il decreto previsto dall'articolo precedente, non superano il 16 per cento o se questa percentuale è superata solamente dal tasso di inflazione oppure se è superata dalla sola variazione delle retribuzioni ma l'eccedenza è, in questo caso, contenuta nel limite del 50 per cento dell'eventuale aumento di produttività, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ai redditi posseduti nell'anno 1982 si applicano le seguenti maggiori detrazioni, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 1:

a) la detrazione di imposta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, richiamata nel primo comma dell'articolo 1, è ulteriormente elevata a lire duecentoquarantamila;

b) gli importi di lire duecentoquarantamila e di lire duecentocinquantottomila stabiliti nel numero 4) del secondo comma dell'articolo 1 sono elevati rispettivamente a lire trecentomila e a lire trecentodiciottomila;

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari al tre per cento della imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. La predetta riduzione non si applica sulla imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trentamilioni.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1982 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 1.650 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 1.300 miliardi a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982;

b) quanto a lire 350 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dal capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA —
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 27 settembre 1982, n. **684.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

al secondo comma dell'articolo 1 *dopo le parole*: nel comune di Spoleto *sono aggiunte le seguenti*: ed abbiano un numero di addetti non superiore a 500;

l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

Il CIPI dovrà adottare una delibera nella quale siano indicate le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente comma. Tale intervento dovrà essere finalizzato alla riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati internazionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA —
LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 27 settembre 1982, n. **685.**

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO —
MARCORA — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1982, n. 686.

Norme in materia di trattamento economico del personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano su richiesta delle parti interessate e su istanza della Comunità internazionale, ai fini di una soluzione pacifica nell'area medio-orientale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 agosto 1982, del 22 settembre 1982 e del 24 settembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano a seguito di accordi internazionali per fini di soluzioni pacifiche nell'area medioorientale è esteso, indipendentemente dalla durata dell'intervento:

il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301;

ogni altra provvidenza già prevista per il personale impiegato in zone di intervento per conto dell'O.N.U.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1982 in miliardi sei, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme sul reclutamento negli organici e sull'avanzamento dei sottufficiali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 19

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 settembre 1982.

Rettifica al decreto ministeriale 27 dicembre 1977 concernente la dichiarazione di importanza internazionale, ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, della zona umida denominata « Lago di Nazzano » detta anche « La Meanella ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1978, con il quale la zona umida denominata « Lago di Nazzano » e « Meanella » è stata dichiarata di importanza internazionale, ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

Considerato che per puro errore materiale non venne menzionato nel decreto 27 dicembre 1977 di cui sopra che l'area in questione ricade, oltrechè nel comune di Nazzano, anche nel comune di Torrita Tiberina;

Vista l'istanza di rettifica avanzata dal comune di Torrita Tiberina in data 18 giugno 1982;

Decreta

di rettificare il precedente decreto in cui in premessa precisando che la zona umida di importanza internazionale sopra specificata ricade anche in comune di Torrita Tiberina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato al comune di Torrita Tiberina.

Roma, addì 13 settembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4695)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Paesi membri della convenzione sulle notifiche all'estero di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965) con relative riserve e/o dichiarazioni (Elenco aggiornato al luglio 1982).

La convenzione sulle notifiche all'estero di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965) entrata in vigore per l'Italia il 24 gennaio 1982, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 6 gennaio 1982, è stata ratificata dai seguenti Stati nelle date a fianco di ciascuno di essi indicati:

Stati Uniti d'America (per tutti gli Stati degli Stati Uniti, il Distretto di Columbia, Guam, Porto Rico e le Isole Vergini) il 24 agosto 1967;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 17 novembre 1967;
Repubblica Araba d'Egitto il 12 dicembre 1968;
Danimarca il 2 agosto 1969;
Norvegia il 2 agosto 1969;
Svezia il 2 agosto 1969;
Finlandia l'11 settembre 1969;
Giappone il 28 maggio 1970;
Belgio il 19 novembre 1970;
Turchia il 28 febbraio 1972;
Francia il 3 luglio 1972;
Israele il 14 agosto 1972;
Portogallo il 27 dicembre 1973;
Lussemburgo il 9 luglio 1975;
Regno dei Paesi Bassi (per il Regno in Europa) il 3 novembre 1975;
Repubblica Federale di Germania (ugualmente per il "Land" Berlino il 27 aprile 1979;
Italia il 25 novembre 1981.

I seguenti Stati hanno depositato lo strumento di adesione alla citata convenzione nelle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Botswana il 10 febbraio 1969;
Barbados il 10 febbraio 1969;
Malawi il 24 aprile 1972;
Seychelles il 18 novembre 1980;
Cecoslovacchia il 23 settembre 1981.

I sopraelencati Stati hanno presentato, al momento della ratifica, o successivamente, le seguenti riserve o dichiarazioni.

STATI UNITI D'AMERICA

1) In accordance with Article 2, the Office of Foreign Litigation, Civil Division, Department of Justice, Washington D.C. 20530 is designated from January 1982 as the Central Authority to receive requests for service from other Contracting States and to proceed in conformity with Articles 3 to 6.

2) La dichiarazione prevedeva che al Department of State era aggiunto il Department of Justice per le funzioni di cui all'art. 6. Ora il Department of State non è più Autorità Centrale.

3) In accordance with the second paragraph of Article 15, it is declared that the judge may, notwithstanding the provisions of the first paragraph of Article 15, give judgment even if no certificate of service or delivery has been received, if all the conditions specified in subdivisions (a), (b) and (c) of the second paragraph of Article 15 are fulfilled.

4) In accordance with the third paragraph of Article 16, it is declared that an application under Article 16 will not be entertained if it is filed (a) after the expiration of the period within which the same may be filed under the procedural regulations of the court in which the judgment has been entered, or (b) after the expiration of one year following the date of the judgment, whichever is later.

5) In accordance with Article 29, it is declared that the Convention shall extend to all the States of the United States, the District of Columbia, Guam, Puerto Rico, and the Virgin Islands.

6) Con nota del 22 aprile 1970, l'Ambasciata degli U.S.A. ha comunicato la seguente informazione:

« Under Article 2 of the Convention, each State is required to designate a Central Authority to receive requests for service of documents coming from other countries. Although this Central Authority always is to be available, its use is not compulsory and there is provision (Articles 8 through 11) for service through channels outside the Central Authority, including service by diplomatic or consular officers. These provisions are optional, however, and, since consular officers of the United States are prohibited by regulation from serving legal process or appointing other persons to do so, the United States will not avail itself of these provisions of the Convention. It is anticipated that courts in the United States will be advised by the Department of Justice of the possibility of sending requests for service of legal process directly to the Central Authority of the country concerned.

La parte di dichiarazione concernente il Department of State è stata omessa (tale organo non è più Autorità Centrale).

La dichiarazione seguente — tra parentesi — è stata modificata dalla *nota verbale* del 28 giugno 1978.

(United States Marshals will charge a standard fee of $ 15.00 for their services under the Convention. Therefore, each request for service should be accompanied by an international money order made payable to the « Treasurer of the United States » in the sum of $ 15.00).

The United States Marshals only have access to persons who are physically present within their areas of jurisdiction. Therefore, it will not be possible for them to effect service on United States citizens or residents of the United States who are temporarily outside of the country either by reason of service whit the Armed Forces of the United States, employment for the United States Government, or in some other capacity ».

7) Con nota del 21 ottobre 1973, l'ambasciata degli U.S.A. ha comunicato quanto segue:

« The Embassy for the United States of America presents its compliments to the Royal Netherlands Ministry of Foreign Affairs and has the honor to refer to the Embassy's note No. 19 of April 22, 1970 concerning The Hague Service Convention.

The Department of Justice of the United States has been designated as the central authority under the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents effective December 31, 1973.

As such it will receive requests for service of legal process from the courts of parties to the Convention. When action has been completed, the documents will be returned by the Department of Justice. After December 31, it will not be necessary to send such documents to the Department of State. Except for this procedural alteration, the Ministry is advised that the Embassy's note of April 22, 1970 remains in effect.

Documents sent to the Department of Justice under the Convention should be addressed to the Office of Foreign Litigation, Civil Division, Department of Justice Washington, D.C. 20530 ».

8) Con nota del 28 giugno 1978, l'ambasciata degli U.S.A. ha comunicato quanto segue:

« As of June 28, 1978, the United States will not charge a fee for service of judicial documents which it receives from any State party to the Convention which does not impose a charge for the service of documents sent from the United States for service under the Convention ».

GRAN BRETAGNA

« a) In accordance with the provisions of Articles 2 and 18 of the Convention, Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs is designated as the Central Authority; and the Senior Master of the Supreme Court, Royal Courts of Justice, Strand, London W.C. 2. the Crown Agent for Scotland, Lord Advocate's Department, Crown Office, 9 Parliament Square, Edinburgh 1, and the Master (Queen's Bench and Appeals), Royal Courts of Justice, Belfast 1 », are designated as additional authorities for England and Wales, Scotland, and Northern Ireland respectively.

b) The authorities competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Service are the authorities designated under Articles 2 and 18.

c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention, the United Kingdom designates as receivers of process through consular channels the same authorities as those designated under Articles 2 and 18.

d) With reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, documents for service through official channels will be accepted in the United Kingdom only by the central or additional authorities and only from judicial, consular or diplomatic officers of other Contracting States.

e) The United Kingdom declares its acceptance of the provisions of the second paragraph of Article 15 of the Convention.

f) In accordance with the provisions of the third paragraph of Article 16 of the Convention, the United Kingdom declare in relation to Scotland only, that applications for setting aside judgments on the grounds that the defendant did not have knowledge of the proceedings in sufficient time to defend the action will not be entertained if filed more than one year after the date of judgment.

The authorities designated by the United Kingdom will require all documents forwarded to them for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, persuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language.

A notification under the second and third paragraphs of Article 29 regarding the extension of the Convention to the territories for the international relations of which the United Kingdom is responsible will be adressed to the Royal Netherlands Government in due course ».

Il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha dichiarato di estendere la convenzione ai seguenti territori:

Territori	
Hong Kong Antigua les Bermude Honduras britannique les Iles Solomon britanniques les Iles Vierges britannique les Iles du Caîman les Iles de la Ligne les Iles Falkland Fidji Gibraltar les Iles Gilbert en Ellice Guernesey Man Jersey Montserrat Pitcairn Ste. Hélène Ste. Lucie St. Vincent les Seychelles les Iles Turks et Caicos	Le 20 mai 1970 (la Convention est entrée en vigueur pour ces territoires le 19 juillet 1970)

Gli stati di nuova indipendenza non sono più parte della convenzione, a meno che vi aderiscano successivamente alla loro indipendenza (le Seychelles vi hanno aderito).

Dichiarazione riguardante Hong Kong.

« a) In accordance with Article 18 of the Convention the Colonial Secretary of Hong Kong is designated as the Authority competent to receive requests for service in accordance with Article 2 of the Convention.

b) The Authority competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Service is the Registrar of the Supreme Court of Hong Kong.

c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention the Registrar of the Supreme Court of Hong Kong is designated as the receiver of process sent through consular channels.

d) With reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, documents sent for service through official channels will be accepted in Hong Kong only the central or additional authority and only from judicial, consular or diplomatic officers of other Contracting States.

e) The acceptance by the United Kingdom of the provisions of the second paragraph of Article 15 of the Convention shall equally apply to Hong Kong.

The authorities designated in paragraph 2 will require all documents forwarded to them for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language ».

Dichiarazione concernente le altre colonie.

« a) In accordance with Article 18 of the Convention the authority shown against the name of each territory in the Annex (hereinafter severally called « the designated authority ») is designated as the authority in that territory competent to receive requests for service in accordance with Article 2 of the Convention.

b) The authority in each territory competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Service is the designated authority.

c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention, the designated Authority shall receive process sent through consular channels.

d) With reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, documents sent for service through official channels will be accepted in a territory listed in the Annex by the designated authority and only from judicial, consular or diplomatic officers of other Contracting States.

e) The Acceptance by the United Kingdom of the provisions of the second paragraph of Article 15 of the Convention shall equally apply to the territories named in the Annex.

The authorities designated in the Annex will require all documents forwarded to them for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language ».

ANNEX

Antigua	The Registrar, High Court of Justice, West Indies Associated States Supreme Court, St. John's, Antigua.
les Bermudes	The Registrar of the Supreme Court, Bermuda.
Honduras britannique	The Supreme Court Registry, British Honduras.
les Iles Solomon brittanniques	The Registrar of the High Court, Honiara, British Solomon Islands Protectorate.
les Iles Vierges brittanniques	The Administrator, British Virgin Islands.
les Iles du Caîman	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, London. S.W.1.
les Iles de la Ligne	The Registrar of the High Court, Honiara, British Solomon Islands Protectorate.
les Iles Falkland	The Registrar of the Supreme Court, Stanley, Falkland Islands.
Fidji	The Registrar of the Supreme Court, Fiji.
Gibraltar	The Registrar of the Supreme Court, Gibraltar.
les Iles Gilbert et Ellice Guernsey	The Registrar of the High Court, Tarawa, Gilbert and Ellice Islands Colony.
	The Bailiff, Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Channel Islands.
Man	The First Deemster and Clerk of the Rolls, Rolls Office, Douglas, Isle of Man.
Jersey	The Attorney General, Jersey, Channel Islands.
Montserrat	The Registrar of the High Court, Montserrat.
Pitcairn	The Governor and Commander-in-Chief, Pitcairn.
Ste. Elélène	The Supreme Court, St. Helena.
Ste. Lucie	The Registrar of the High Court of Justice. St. Lucia.
St. Vincent	The Registrar of the Supreme Court, St. Vincent.

les Seychelles	The Supreme Court, Seychelles.
les Iles Turks et Caicos	The Administrator, Turks en Caicos Islands.

Alcuni dei territori sopracitati sono diventati Stati indipendenti.

REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

1) « The Government of the United Arab Republic opposes the use of the Methods of transmitting abroad the Judicial and extra-Judicial Documents according to Articles 8 and 10 of the Convention ».

2) Conformément à l'article 21 de la Convention le Gouvernement de la République Arabe Unie a désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale comme prévue aux articles 2 et 18.

DANIMARCA

« *Ad art.* 2 *et* 18.

Le ministère de la Justice est désigné comme autorité central.

Ad art. 6.

Le Tribunal danois qui a demandé que la signification soit faite est désigné comme compétent à établir l'attestation suivant l'art. 6.

Ad art. 9.

Le juge local de première instance — toutefois en ce qui concerne le tribunal de première instance à Copenhague et le tribunal de première instance de la ville et du canton d'Arhu le président du tribunal — est désigné comme compétent pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire suivant l'art. 9.

Ad art. 10.

Le Danemark ne peut reconnaître la façon de faire proceder à des significations prévu à l'art. 10, paragraph c.

Ad art. 15.

Le Danemark usera de la faculté suivant l'art. 15, alinéa 2, de sorte que le juge peut statuer sur une affaire même si les dispositions de l'art. 15, alinéa premier, ne sont pas rempli.

Ad art. 16.

Le Danemark usera de la faculté de l'art. 16, alinéa 3, de sorte qu'une demande est irrecevable si elle est faite apres l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

La question de la reprise d'une affaire dans laquelle une personne est jugée par défaut, est décidée selon les règles du code de procédure, art. 373 et art. 374, cfr. art. 434. Suivant ces règles, toute personne condannée par défaut dans une affaire en premiere instance peut demander la reprise de l'affaire quand elle prouve que le défaut ne peut lui être imputé. La demande en reprise doit être formée le plus vite possible et ne peut être présentée après le délai d'un an à compter du prononce du jugement. »

NORVEGIA

« 1) In accordance with Article 2, the Ministry of Justice, Oslo/Dep, is designated as the Central Authority.

2) In accordance with Article 6, the County or Town Court in whose district the document has been served is designated for the purpose of completing the certificate in the form annexed to the Convention.

3) In accordance with Article 9 first paragraph, the County or Town Court in whose district the person to be served is a resident or is staying, is designated as receiver of documents forwarded through consular channels.

4) The Government of Norway is opposed to the use of such methods of service or transmission of documents on its territory as mentioned in Articles 8 and 10 of the Convention.

5) Norwegian courts may give judgment when all the condition specified in the second paragraph of Article 15 are fulfilled.

6) In accordance with the third paragraph of Article 16, applications for relief according to Article 16 will not be entertained if they are delivered to the competent Norwegian authorities after the expiration of three years following the date of the judgment. ».

SVEZIA

« *a)* The Ministry for Foreign Affairs (address: Utrikesdepartementet, Juridiska byran, Box 16121, S-103 23 Stockholm 16, Sweden) has been designated Central Authority.

b) The Central Authority (the Ministry for Foreign Affairs) has been designated to receive documents transmitted through consular channels, pursuant to art. 9.

c) Swedist, athorities are not obliged to assist in serving documents transmitted by using any of the methods referre to in sub-paragraphs (b) and (c) of art. 10.

By virtue of the third paragraph of art. 5 of the Convention the Central Authority requires that any documents to be served under the first paragraph of the same article must be written in or translated into Swedish. ».

FINLANDIA

« 1) The Ministry of Justice has been designated from June, 1. st 1982, Central Authority, pursuant to the first paragraph of article 2 of the convention.

2) The Central Authority (the Ministry of Justice from June, 1. st 1982) is acting as the authority presupposed in art. 9 of the convention.

3) Finnish authorities are not obliged to assist in serving documents transmitted by using any of the methods referred to in sub-paragraphs (b) and (c) of art. 10 of the Convention.»

GIAPPONE

« 1) The Minister for Foreign Affairs is designated as the Central Authority which receives requests for service from other contracting States, pursuant to the first paragraph of Article 2.

2) The District Court which has rendered judicial aid with respect to the service is designated as the authority competent to complete the certificate in the form of the model annexed to the Convention, pursuant to the first paragraph of Article 6.

3) The Minister for Foreign Affairs is designated as the authority competent to receive documents transmitted through consular channels, pursuant to the first paragraph of Article 9.

4) It is declared that the Government of Japan objects to the use of the methods of service referred to in subparagraphs (b) and (c) of Article 10.

5) It is declared that Japanese courts may give judgment if all the conditions specified in the second paragraph of Article 15 are fulfilled. ».

BELGIO

« Au moment du dépot de l'instrument de ratification de la Belgique sur la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale et l'Annexe, faites à la Haye le 15 novembre 1965, je déclare, au nom de mon Gouvernement, ce qui suit:

1) Conformément à l'article 2, alinéa premier de la Convention, le Ministère de la Justice, Administration de la Législation, Place Poelaert, 4, 1.000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale;

2) Le Ministère de la Justice est également désigné comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa premier de la Convention;

3) Le Gouvernement belge s'oppose à l'usage sur le territoire belge de la faculté prévue à l'article 8, alinéa premier;

4) Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l'article 15, alinéa 2;

5) Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement belge déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision;

6) Le Gouvernement belge croit devoir attirer l'attention sur le fait que toute demande de signification ou de notification faite en application de l'article 5, alinéa premier, lettres a) ou b), donne lieu à l'intervention d'un huissier de justice e que les frais qui en résultent doivent être remboursés conformément à l'article 12 de la Convention. ».

TURCHIA

1) « Conformément à l'article 2, alinéa premier de la Convention, la direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice, (Adalet Bakanliği Hukuk Isleri Genel Mudurlugu, Ankara) est désignée comme Autorité centrale.

2) La Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice est également compétente pour dresser l'attestation prévi à l'article 6 de la Convention.

3) La Direction Générale des Affaires Civiles est également désignée comme Autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa premier de la Convention.

4) Le Gouvernement de la République de Turquie reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications, conformément à l'article 8 de la Convention seulement à ses propes ressortissants.

5) Le Gouvernement de la République de Turquie déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification énumérées à l'article 10 de la Convention.

6) Le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15, siles conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies, ses juges peuvent statuer.

7) Conformément à l'article 16, alinea 3, le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont fermées apres l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. ».

FRANCIA

« 1) Conformément aux dispositions des articles 2 et 18 de la Convention le Ministère de la Justice, Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendôme, Paris (1 er) est désigné comme autorité centrale à l'exclusion de toute autre autorité.

2) L'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6 est le Procureur de la République dans le ressort dunquel réside le destinataire de l'acte à notifier.

3) Le Procureur de la République est également habilité à recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9.

4) Le Gouvernement de la République française déclare s'opposer ainsi qu'il est prévu à l'article 8, à la notification directe, par les soins des agents diplomatiques et consulaires des Etats contractants, des actes destinés à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ces Etats.

5) Le Gouvernement de la Republique française déclare que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 recoivent son agrément. Il déclare, en outre, en se référant à l'article 16, alinéa 3, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera plus recevable si elle est présentée plus de douze mois après le pronónce de la décision. ».

ISRAELE

« a) The Central Authority in Israel within the meaning of Articles 2, 6 and 18 of the Convention is:

The Director of Courts, Directorate of Courts, Russian Compound, Jerusalem;

b) The State of Israel, in its quality as State of destination, will, in what concerns Article 10, paragraphs b) and c), of the Convention, effect the service of judicial documents only through the Directorate of Courts, and only where an application for such service emanates from a judicial authority or from the diplomatic or consular representation of a Contracting State;

c) An application to relieve a defendant from the effects of the expiration of the time of appeal from a judgment within the meaning of Article 16 of the Convention will be entertained only if filed within one year from the date of the judgment in question. ».

PORTOGALLO

« La Direction-Générale des Services Judiciaires du Ministère de la Justice a été designé comme autorité centrale conformément à l'article 2, alinéa premier, de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaire et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, de 1965. Pour dresser l'attestation prevue a l'article 6 de la Convention sont compétents les fonctionnaires de justice: greffiers (escrivãe et huissiers (officiais de diligências).

Conformément à l'article 8, alinéa 2, de la Convention le Gouvernement Portugais reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications seulement à leurs propres ressortissants. Le Gouvernement Portugais déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15 de la Convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies.

Conformément à l'article 16, alineá 3 de la Convention le Gouvernement Portugais déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formés après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision ».

LUSSEMBURGO

« 1) Le Parquet Général près la Cour Supérieure de Justice est désigné comme autorité centrale au sens de l'article 2 de la Convention.

Il est également compétent pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa ler de la Convention.

2) Conformément à l'article 8 le gouvernement luxembourgeois s'oppos à ce que des agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et notifications d'actes judiciaires à d'autres qu'à des ressortissants de leur propre pays.

3) *Riserva ritirata.*

4 Lorsque des actes judiciaires étrangers sont sigrifiés en application des articles 5 sub a) et 10 sub b) et c) par l'intermédiaire d'un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou allemand ou accompagnés d'une traduction dans une de ces langues.

5) Le gouvernement luxembourgeois déclare que nonobstant les dispositions de l'alinéa ler de l'article 15 de la Convention ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies.

6) Conformément à l'article 16, alinéa 3 de la Convention, le gouvernement luxembourgeois déclare que les demandes visées à l'alinéa 2 du même article sont irrecevables si elles sont présentées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision ».

PAESI BASSI

« 1) Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement de La Haye est désigné comme Autorité centrale, au sens de l'article 2 de la Convention, pour les Pays-Bas. Le parquet du procureur du roi est établi à La Haye, Juliana van Stolberglaan 2-4.

2) En application de l'article 18, alinéa premier, de la Convention, le procureur du roi près d'un autre tribunal d'arrondissement que celui de La Haye est lui aussi habilité à recevoir et à donner suite aux demandes de signification ou de notification conformément aux articles 3 à 6 de la Convention, dans le ressort de cet autre tribunal.

3) Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel a été requise la signification ou la notification est habilité à ètablir l'attestation visée à l'article 6 de la Convention.

4) Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel est requise la signification ou la notification est désigné pour les Pays-Bas comme autorité, au sens de l'article 9, alinéa premier, de la Convention habilitée à recevoir les actes transmis par la voie consulaire aux fins de signification ou de notification.

5) En dérogation aux dispositions de l'article 15, alinéa premier, de la Convention, le juge néerlandais peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'a été reçue, pour autant qu'il soit satisfait à chacune des conditions suivantes:

a. l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la Convention;

b. un délai que le juge fixera dans chaque cas particulier, et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;

c. nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes, aucune attestation soit de signification ou de notification, soit de remise, n'a pu être obtenue.

6) La demande d'un nouveau délai au sens de l'article 16 de la Convention n'est recevable que si elle est formée dans un délai d'un à compter du prononcé de la décision. ».

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

« 1. Les demandes de signification ou de notification seront adressées à l'Autorité centrale du Land dans lequel la demande respective doit être exécutée. L'Autorité centrale prévue à l'article 2 et à l'article 18, alinéa 3 de la Convention est pour le Land de

Baden-Württemberg	das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la Justice de Baden Württemberg), D 7000 Stuttgart.
Bavière	das Bayerische Staatsministerium der Justiz (le Ministère bavarois de la Justice), D 8000 München.
Berlin	der Senator für Justiz (le Sénateur de la Justice), D 1000 Berlin.
Brême	der Präsident des Landgerichts Bremen (le Président du Tribunal régional de Brême), D 2800 Bremen.
Hambourg	der Präsident des Amtsgerichts Hamburg (le Président due Tribunal cantonal de Hambourg), D 2000 Hamburg.
Hesse	der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Hesse), D 6200 Wiesbaden.
Basse-Saxe	der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Basse-Saxe), D 3000 Hannover.
Rhénanie du Nord/ Westphalie	der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre de la Justice du Land de Rhénanie du Nord/ Westphalie), D 4000 Düsseldorf.
Rhénanie-Palatinat	das Ministerium der Justiz (le Ministère de la Justice), D 6500 Mainz.
Sarre	der Minister für Rechtspflege (le Ministre de la Justice), D 6600 Saarbrücken.
Schleswig-Holstein	der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre de la Justice du Land de Schleswig-Holstein), D 2300 Kiel.

Les Autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de signification ou de notification directement par la poste si les conditions pertinentes prévues à l'article 5, alinéa [illegible], lettre a) de la Convention sont remplies. Dans ce cas, l'Autorité centrale compétente remet à la poste, aux fins de la [illegible] le document à [illegible]. Dans les autres cas, est compétent pour l'exécution des demandes de signification ou de notification le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu. Le greffe du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification.

Une signification ou notification formelle (article 5, alinéa premier de la Convention) n'est admissible que si l'acte à signifier ou à notifier est rédigé ou traduit dans la langue allemande.

2. L'attestation de signification ou de notification (article 6, alinéas premier et 2 de la Convention) est établie par l'Autorité centrale si cette dernière a fait exécuter elle-même la demande de signification ou de notification directement par la poste, sinon par le greffe du tribunal cantonal.

3. Sont compétents pour recevoir les demandes de signification ou de notification transmises par un consul étranger à l'intérieur de la République fédérale d'Allemagne (article 9, alinéa premier de la Convention) l'Autorité centrale du Land dans lequel la signification ou la notification doit avoir lieu, ainsi que les autorités qui sont compétentes, en vertu de l'article ler de la Loi du 18 décembre 1958 en exécution de la Convention de La Haye du ler mars 1954 relative à la procédure civile, pour recevoir les demandes du consul d'un Etat étranger. Selon cette loi, est compétent à cette fin le président du tribunal régional (Landgericht) dans la circonscriptio duquel la signification ou la notification doit avoir lieu; sa tâche est assumée par le président du tribunal cantonal si la demande de signification ou de notification doit être exécutée dans la circonscription du tribunal cantonal qui est soumis à son contrôle hiérarchique.

4. Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a) de la Convention, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention.

Une signification ou notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la Convention) n'est donc admissible que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat dont il émane. Une signification ou notification selon l'article 10 de la Convention n'aura pas lieu ».

BOTSWANA

La seguente dichiarazione è stata modificata, per quanto riguarda l'autorità centrale (indicata tra parentesi) con nota del 16 gennaio 1974:

« Under Article 2 Central Authority will be the (Minister of State for External Affairs). Under Article 18 there is no need to designate other authorities.

Under Article 6 the Registrar of the High Court is so designated.

Under Article 9 the Minister of State is so designated.

Under Article 10 Botswana Government advises that it objects to the methods set out in (b) and (c).

Under Article 15 a judge may give judgment if all the condition specified in paragraph 2 of this Article are fulfilled.

Finally, the Office of the President of the Republic of Botswana advises that all documents forwarded for service be in duplicate and, if in any language other than English, an English translati o be attached ».

Con Nota del Gabinetto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1974, il Botswana ha dichiarato quanto segue (tale dichiarazione è stata modificata, nel punto indicato tra parentesi, con Nota dell'8 ottobre 1974):

« 1) Pursuant to the first paragraph of Article 2 of the Convention the Minister of State in the Office of the President of the Republic of Botswana has been designated the Central Authority to receive requests for service from other contracting states.

2) The Registrar of the High Court of Botswana is designated as the authority competent to complete the certificate in the form of the Model annexed to the Convention pursuant to the first paragraph of Article 6.

3) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention the Minister of State in the Office of the President is designated as the [illegible] sent through Consular channels.

4) It is declared that the Government of Botswana [illegible] to the method of service referred to in sub-paragraphs (b) and (c) of Article 10.

5) It is declared that a judge of the High Court of Botswana may give judgment if all the conditions specified in paragraph 2 of Article 15 are fulfilled.

The authorities designated above will require all documents forwarded to them for service under the provisions of the Convention to be in (triplicate) and pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention will require the documents to be written in, or translated into the English language ».

Dopo la Nota dell'8 ottobre 1974: leggasi *duplicate* (invece che triplicate) nella dichiarazione precedente.

BARBADOS

« The Government of Barbados has designated the Registrar of the Supreme Court of Barbados as the Central Authority for the purposes of Articles 2 and 18, in accordance with the provisions of Article 21 of the Convention ».

MALAWI

Conformément à l'article 21 de la Convention le Gouvernement du Malawi a désigné « The Registrar of the High Court of Malawi » (P.O.Box 30244, Chichiri, Blantyre 3, Malawi) comme autorité centrale comme prévue aux articles 2 et 18.

SEYCHELLES

« (i) *Article 2.*

The Central Authority designated is:
The Registrar,
Supreme Court,
Victoria,
Mahé,
Republic of Seychelles.

(ii) *Article 8.*

The Government of the Republic of Seychelles declares that it is opposed to service by a contracting state of judicial documents upon persons abroad, without application of any compulsion, directly through the diplomatic or consular agents of that contracting state unless the document is to be served upon a national of the state in which the documents originate.

(iii) *Article 10.*

The Government of the Republic of Seychelles declares that it objects to paragraph (b) and (c) of this Article, is so far as they permit service of judicial documents through officials or persons *other than* judicial officers.

(iv) *Article 15.*

The Government of the Republic of Seychelles declares that notwithstanding the provisions of the first paragraph of this Article, the judge may give judgement even if no certificate of service or delivery has been received, if all the following conditions are fulfilled.

a) the document was transmitted by one of the methods provided for in this Convention;

b) a period of time of not less than six months, considered adequate by the judge in the particular case, has elapsed since the date of the transmission of the document;

c) no certificate of any kind has been received, even though every reasonable effort has been made to obtain it through the competent authorities of the State addressed.

(v) *Article 16.*

The Government of the Republic of Seychelles declares that it will not entertain an application for relief if filed later than one year following the date of the judgement ».

CECOSLOVACCHIA

Traduction

Conformément à l'article 8 de la Convention sur le territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent pas être signifiés ou notifiés directement par les soins des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine;

Conformément à l'article 10 de la Convention sur le territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou notifiés d'un autre Etat contractant ni par la voie de la poste ni par les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes;

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 15 de la Convention, les juges tchécoslovaques peuvent statuer aussi dans le cas où les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 15 de la Convention n'ont pas été réunies;

Les dispositions de l'article 29 de la Convention concernant l'extension de la validité de la Convention aux territoires que les Etats contractants représentent sur le plan international sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée Générale de Nations-Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, en date du 14 décembre 1960 et que pour cette raison, la République Socialiste Tchécoslovaque ne se considère par liée par lesdites dispositions.

L'ambasciata della Repubblica cecoslovacca, con nota del 31 marzo 1982, ha comunicato quanto segue, riguardo alla dichiarazione concernente l'art. 29:

Cette déclaration ne peut pas être considérée comme une réserve, puisqu'elle ne poursuit pas d'objectifs différents de ceux de la déclaration similaire faite lors de la ratification de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, quoique la formulation choisie soit différente.

Par cette déclaration, la république Socialiste Tchécoslovaque exprime son désaccord de principe sur le statut des colonies et autres territoires dépendants, qui est en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée Générale de l'O.N.U. sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, en date du 14 décembre 1960.

La république Socialiste Tchécoslovaque n'a cependant pas l'intention d'exclure du champ d'application de la Convention les relations avec les territoires auxquels la validité de la Convention a été étendue conformément à son article 29.

Il Governo cecoslovacco ha designate come autorità centrali previste agli articoli 2, 6 e 9 della convenzione, le autorità seguenti:

Avec la compétence pour la République Socialiste *Tchèque*: / Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky / Ministère de la Justice de la République Socialiste Tchèque / 128 10 Praha 2, Vyšehradská 16;

Avec la compétence pour la République Socialiste *Slovaque*: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky / Ministère de la Justice de la République Socialiste Slovaque / 883 11 Bratislava, Suvorovova 12.

(4567)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

tecnica bancaria e professionale;
diritto commerciale;
economia internazionale.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto privato comparato;
sociologia giuridica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

demografia (scuola di statistica).

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia medioevale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia ed istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina veterinaria:

radiologia veterinaria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4683)

Errata-corrige

Nel comunicato riguardante le vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982, dove è scritto: « Università di Roma - Facoltà di medicina e chirurgia - biochimica applicata », leggasi: « *Seconda* Università di Roma - Facoltà di medicina e chirurgia - biochimica applicata ».

(4696)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 i poteri conferiti al dott. Michele Grippa, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto, sono stati prorogati fino al 25 gennaio 1983.

(4630)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Nomina del commissario per la temporanea prosecuzione nella provincia delle funzioni dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con decreto prefettizio 14 luglio 1982 il sig. Colajanni Giuseppe, nato a Caltanissetta il 12 febbaio 1942, attuale responsabile della sede provinciale soppressa dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) di Caltanissetta, è stato nominato commissario liquidatore dell'Ente stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, per la temporanea prosecuzione, nel territorio della provincia di Caltanissetta, delle funzioni svolte dal predetto Ente, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97.

Il suddetto cessa, con apposito decreto, dall'incarico al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, entro il 31 dicembre 1982.

Il sindaco del comune di Caltanissetta è incaricato della notifica e della esecuzione del presente provvedimento.

(4474)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione dei vincitori del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto n. 93/SAN dell'11 novembre 1980, integrato del successivo decreto n. 6/SAN del 2 marzo 1981, col quale veniva bandito concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova;

Considerato che i posti di cui trattasi, sono stati messi a concorso riservato in attuazione delle disposizioni degli articoli 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso, rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con proprio decreto precedente n 4/SAN/MN del 16 marzo 1981;

Preso atto dagli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice, che tutti i candidati presentatisi a sostenere le prove di esame risultano idonei;

Ritenuto che, per la natura stessa del concorso riservato, non sia possibile formulare graduatoria di merito di tutti gli idonei, in quanto ciascun candidato è stato ammesso a concorrere unicamente per il posto nel quale ha prestato servizio come incaricato e pertanto viene meno la eventualità che possa aspirare, in virtù del punteggio riportato, ad altro posto messo a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935. n. 281. e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 1980, n. 35;

Visto l'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, modificato dall'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 7 marzo 1981, n. 14;

Visto il proprio decreto di delega 30 luglio 1980, n. 324;

Decreta:

I seguenti concorrenti, risultati idonei nel concorso riservato a posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova con il punteggio sotto elencato, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Biagi Doriano: condotta Virgilio 1ª;

Catterina Arnaldo: condotta Viadana 5ª fraz. S. Matteo Ch.;

Cavaggioni Serafino: condotta unica di Castelbelforte;

Cocconi Fabio: condotta Acquanegra sul Chiese 2ª fraz. Mosio;

Contessi Sergio: condotta Porto Mantovano 1ª;

D'Agata Rosario: condotta Canneto sull'Oglio;

Frigeri Raffaele: condotta unica di Cavriana;

Guernieri Franco: condotta unica di Felonica Po;

Leoni Paolo: condotta Viadana 6ª fraz. Cizzolo;

Longhi Paolo: condotta unica di Serravalle Po;

Lorini Enio: condotta Moglia 1ª;

Madeo Vincenzo: condotta unica di Dosolo;

Magnani Giuseppe: condotta Gazzuolo 1ª;

Malavasi Luigi: condotta unica di Casaloldo;

Mantovani Gianpaolo: condotta Castellucchio 1ª;

Marchetti Adriana: condotta unica di Schivenoglia;

Pallavicini Pietro: condotta Mantova 3ª;

Persichella Mauro: condotta unica di Solferino;

Ponti Giuliano: condotta unica di Guidizzolo;

Scarpanti Ettore: condotta Marcaria 4ª fraz. Cesole;

Sigillò Armando: condotta S. Benedetto Po 4ª frazione Portiolo;

Todeschi Isidoro: condotta Rodigo 2ª fraz. Rivalta;

Vignali Angelo: condotta unica di Villa Poma;

Zagnoli Ignazio: condotta unica di Pieve di Coriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Mantova, dell'ufficio del medico provinciale di Mantova e degli enti interessati.

Mantova, addì 3 novembre 1981

p. *Il presidente*: MANFREDI

(4607)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di chirurgia generale addetto alla divisione di chirurgia vascolare e trapianti di rene.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente di chirurgia generale addetto alla divisione di chirurgia vascolare e trapianti di rene (il numero dei posti è elevato da tre a quattro).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(602/S)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA (1807-1883) » IN CASTELLANA GROTTE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(606/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1, IN LUINO

Concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale presso il presidio ospedaliero di Luino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale presso il presidio ospedaliero di Luino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Luino (Varese).

(603/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 265 del 25 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale maggiore - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 36, in Susa: Riapertura dei termini del concorso pubblico ad un posto di infermiere professionale presso il presidio ospedaliero di Avigliana ed elevazione del numero dei posti.

R E G I O N I

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982, n. 58.

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1980: « Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 27 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' introdotto il seguente art. 16-*quater* (Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983):

Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo II devono essere presentate alla giunta regionale entro il 31 ottobre 1982.

Le domande di contributo relative alle iniziative di cui al titolo III devono essere presentate entro il 31 luglio 1982 al comune nel cui territorio si intende realizzare l'iniziativa.

Il comune trasmette entro il 30 settembre 1982 le domande all'associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979 n. 37, con proprio parere di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli articoli 1 e 13.

L'associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento, con l'indicazione delle priorità relative ai soggetti beneficiari, che trasmette alla Regione per l'approvazione entro il 31 ottobre 1982.

La giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al Consiglio regionale che l'approva entro il 31 dicembre 1982.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 giugno 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982, n. 59.

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1980: « Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 27 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' introdotto il seguente art. 5-*quater* (norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983):

Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, previste nel programma regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/80, devono essere presentate alla giunta regionale entro il 31 ottobre 1982.

Le domande di contributo per le iniziative diverse da quelle di cui al comma precedente devono essere presentate al comune cui ha sede l'istituzione o nel cui territorio deve svolgersi l'iniziativa entro il 31 luglio 1982. Il comune trasmette entro il 30 settembre con proprio parere motivato di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 12/80 le domande di contributo all'associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 37.

L'associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione dell'ordine di priorità relativa ai soggetti beneficiari che trasmette entro il 31 ottobre alla Regione per l'approvazione.

La giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al consiglio regionale che l'approva entro il 31 dicembre 1982.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 giugno 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982, n. **60.**

Indennità rimborso spese e trattamento economico di missione ai membri del comitato tecnico regionale istituito ai sensi della legge 27 maggio 1952, n. 949, sull'artigiancassa, e successive modificazioni; ai membri della commissione consultiva regionale istituita ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426; ai membri della commissione consultiva regionale per il commercio ambulante, istituita ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 27 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità ed il rimborso spese, nonchè il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari dei seguenti comitati o commissioni regionali:

a) comitato tecnico regionale per la Cassa per il credito alle imprese artigiane per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito artigiano effettuate ai sensi della legge 27 maggio 1952, n. 949, sull'Artigiancassa, e successive modificazioni;

b) commissione consultiva regionale per il nullaosta all'apertura di esercizi commerciali e di grandi strutture di vendita, istituita ai sensi della legge statale 11 giugno 1971 n. 426;

c) commissione consultiva regionale per il commercio ambulante istituita ai sensi della legge statale 19 maggio 1976, n. 398;

sono disciplinate dalla presente legge.

Per i membri degli organismi che siano consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione o dipendenti dallo Stato si provvede ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 4 febbraio 1972 n. 4, della legge regionale 6 settembre 1973 n. 54 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 e della legge 15 novembre 1973 n. 734.

Art. 2.

Comitato tecnico regionale istituito ai sensi della legge 27 maggio 1952, *n.* 949

Ai componenti il comitato tecnico regionale di cui al precedente articolo, lettera *a*) ed al segretario dello stesso è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 giornate di sedute all'anno, nella misura di:

L. 30.000 al presidente;

L. 22.500 agli altri componenti.

Art. 3.

Commissione consultiva regionale istituita ai sensi della legge **11** *giugno* **1971,** *n.* **426**

Ai componenti la commissione consultiva regionale ed al segretario è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di n. 18 giornate di sedute all'anno, nella misura di:

L. 30.000 al presidente;

L. 22.500 agli altri componenti.

Art. 4.

Commissione consultiva regionale istituita ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398

Ai componenti la commissione consultiva regionale ed al segretario della stessa è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta fino ad un massimo di n. 10 giornate di seduta all'anno, nella misura di:

L. 30.000 al presidente;

L. 22.500 agli altri componenti.

Art. 5.

Ai componenti gli organismi di cui all'art. 1, che risiedono in un comune diverso da quello sede dell'organismo di competenza spetta, quando si rechino alla seduta del proprio organismo, un trattamento economico di trasferta equiparato a quello corrisposto ai dipendenti regionali di ottavo livello funzionale di cui alla legge regionale del 9 agosto 1978, n. 52, e successive modificazioni .

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, calcolando la distanza dal comune di residenza a quello dove ha sede l'organismo.

Art 6.

Ai componenti e ai segretari degli organismi di cui all'art. 1, che per ragioni dei loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo la normativa della legge regionale n. 54 del 6 settembre 1973 e successive modificazioni.

La missione deve essere autorizzata dal Presidente degli organismi di cui all'art. 1.

Per i membri invece che siano consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione e dallo Stato, si provvede ai sensi rispettivamente della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, della legge regionale del 6 settembre 1973 n 54 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748.

Art. 7.

Alla liquidazione delle indennità di cui alla presente legge provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione e/o comitato medesimo.

Art. 8.

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 03240 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 9.

La legge regionale n. 42 del 19 luglio 1974 e la legge regionale n. 53 del 26 maggio 1975 sono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 giugno 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982, n. 61.

Indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita di giornali e riviste.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 ed in attuazione dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981 n. 416 con la presente legge sono stabiliti gli indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita dei giornali e riviste e per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 54 lettera *g*) del decreto sopracitato.

Art. 2.

Finalità della programmazione comunale

I comuni determinano la programmata diffusione e localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste in modo da perseguire le seguenti finalità:

a) la diffusione dei mezzi di informazione a stampa mediante:

l'aumento dei punti di vendita in un quadro di riequilibrio territoriale della rete di vendita;

la facilità di accesso degli utenti ai punti di vendita;

b) la localizzazione ottimale dei punti di vendita.

Art. 3.

Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita

In applicazione dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981 n. 416, i comuni adottano un piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, l'esercizio dei quali è soggetto all'autorizzazione alla rivendita esclusiva di giornali e riviste di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il piano è adottato dai comuni secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli successivi

Art. 4.

Operazioni preliminari per la formazione dei piani di localizzazione

Ai fini dell'adozione delle determinazioni pianificatorie di cui al successivo articolo i comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Toscana:

a) dividono il territorio comunale in quattro zone facendo anche riferimento alla partizione già adottata in base alla legge n. 392 del 27 luglio 1979 centro urbano (zona I), zona intermedia tra centro e periferia (zona II), zona periferica (zona III), zona agricola e montana (zona IV);

b) rilevano le caratteristiche di ogni zona con particolare riguardo a:

consistenza e struttura della popolazione residente;

strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni ed altre simili strutture;

assetto viario e delle comunicazioni;

flussi di popolazione non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;

c) qualificano la situazione determinatasi in ogni zona nell'ultimo biennio in relazione a:

numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche e gestionali dei punti di vendita esistenti;

andamento delle vendite.

Tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche della parte urbanizzata del proprio territorio, i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono dividere la stessa in un numero di zone inferiori rispetto a quello previsto dalla precedente lettera *a*) per le zone urbane.

Art. 5.

Indirizzi per la redazione dei piani di localizzazione e per l'adozione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali

Sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui all'articolo precedente, i comuni assumono, entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, un atto generale avente per oggetto il piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di giornali e riviste, nonchè i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle afferenti i punti di vendita suddetti.

Con il piano di localizzazione i comuni:

a) nell'ambito di ciascuna delle zone I, II e III determinano le aree di localizzazione ed il relativo numero dei punti di vendita;

b) nell'ambito della zona IV determinano le sole aree di localizzazione dei punti di vendita, dovendosi tenere conto in modo particolare delle condizioni di accesso e della esigenza di non condizionare la diffusione della stampa al rispetto di precisi standards numerici;

c) qualora l'attività di rivendita sia esercitata in apposite edicole, determinano altresì le caratteristiche tipologiche delle stesse al fine di assicurare la superficie più idonea all'esercizio dell'attività, compatibilmente agli altri interessi di uso pubbblico del suolo, nonché al fine di salvaguardare, ove necessario, le caratteristiche ambientali della zona. A tale scopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune deve essere contestuale alla relativa concessione edilizia.

I comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti applicano le disposizioni di cui alla lettera *a)* del presente articolo in conformità alla diversa partizione territoriale operata ai sensi dell'art. 4, ultimo comma.

Nel dettare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sia permanenti che stagionali, i comuni:

a) individuano i criteri di priorità fra domande concorrenti, in modo da assicurare la preferenza:

nel caso di domande per l'esercizio dei punti di vendita esclusivi, ai soggetti che non risultino titolari di altre autorizzazioni al commercio in relazione al disposto di cui al settimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981 n. 416, fatti salvi i diritti dei terzi che gestiscono il punto di vendita all'atto della domanda, sempre che tale gestione sia affidata nel termine stabilito dal quinto comma dell'art. 14 della legge citata;

nel caso di domande per l'esercizio dei punti di vendita non esclusivi, ai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affini;

nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita inerenti la stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree che il Piano di localizzazione qualifica come servite da un numero eccedente di punti di vendita;

b) determinano le condizioni per la rivendita dei giornali nelle librerie ed esercizi della grande distribuzione, tenuto conto in particolare:

dell'esigenza di sviluppare, nell'interesse dell'utenza, le capacità di offerta di tali esercizi;

dell'esistenza di altri punti di vendita a distanze non inferiori a determinati minimi;

c) determinano le condizioni per la rivendita dei giornali nelle strutture turistico-alberghiere, tenuto conto in particolare della capacità ricettiva e/o della classifica dell'esercizio, nonché delle esigenze derivanti dall'esistenza di altri punti di vendita in relazione ai precedenti punti *a)* e *b)*;

d) stabiliscono le modalità e i termini della comunicazione al comune da parte dei rivenditori interessati, nel caso di affidamento della gestione a terzi per chiusura temporanea o ricorrente della rivendita;

e) prevedono i modi di esercizio della vigilanza sulla gestione dell'attività di rivendita.

I comuni assumono l'atto generale di cui al presente articolo previa consultazione, anche mediante richiesta di parere scritto, delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del patentino rilasciato dalle commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali o comunque esercitano attività di rivendita hanno diritto di ottenere il rilascio della autorizzazione comunale.

La domanda deve essere inoltrata al sindaco entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

In attesa dell'emanazione delle determinazioni di cui all'articolo 5, il comune può rilasciare autorizzazioni per l'esercizio di nuove rivendite o per lo spostamento dell'ubicazione di quelle esistenti, purché risulti osservato il limite di metri 300 da altra rivendita presente nella zona interessata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 giugno 1982 ed è stata approvata dal commissario di Governo in data 12 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1982, n. **62.**

Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino ufficiale della regione Toscana - Modifica art. 3.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 27 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 12 è così sostituito:

« Nella seconda sezione dell'ultimo Bollettino di ciascun mese sono pubblicati, in elenchi distinti a seconda dell'organo emanante, gli atti amministrativi del consiglio regionale, della giunta e del suo presidente, che comportano impegno di spesa e tuttavia non pubblicati altrimenti nel Bollettino, trasmessi al servizio del Bollettino durante il mese precedente. L'elenco evidenzierà il numero, la data, l'oggetto, i destinatari dell'atto e l'ammontare dell'intervento finanziario della Regione ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 giugno 1982 ed è stata approvata dal commissario di Governo in data 16 luglio 1982.

(4185)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822670)